

SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI PER CONGEDI MATERNITA'/PATERNITA' (D.Lgs. n. 151/2001 art. 4)

Assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro per maternità, congedi per maternità, paternità e parentali, malattia del bambino.

L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese dall'inizio dell'astensione.

Il sostituto può essere assunto anche con una qualifica diversa da quella del sostituito, e/o con un orario di lavoro settimanale pari o inferiore a quello del sostituito.

DATORI DI LAVORO

Aziende con meno di venti dipendenti.

REGIME CONTRIBUTIVO: MISURA E DURATA BENEFICIO

Sgravio contributivo nella misura del **50% dei contributi a carico del datore di lavoro** (compresi i premi Inail), **fino al compimento di un anno di età del bambino** del lavoratore/lavoratrice in astensione (ovvero per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento).